

COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
AFFARI DI GIUSTIZIA

LXXI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE 1950

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FUMAGALLI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Discussione):	
Disposizioni in materia di ammortamento dei titoli rappresentativi di depositi bancari. (1653)	579
PRESIDENTE	579, 581, 582
ROCCHETTI, <i>Relatore</i>	579, 582
AMATUCCI	581, 582
COLITTO	581
TOSATO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	582
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Riammissione all'esercizio professionale dei notai che riacquistano la cittadinanza italiana ai sensi del Decreto legislativo 2 febbraio 1948 n. 23 (<i>Approvato dalla II Commissione permanente del Senato</i>). (1691)	582
PRESIDENTE	582, 583
CARCATERRA, <i>Relatore</i>	582
MUSSINI	583
TOSATO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	583
FACCHIN	583
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	583

Discussione del disegno di legge: Disposizioni in materia di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari. (1653).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Disposizioni in materia di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari.

Prego il relatore, onorevole Rocchetti, di riferire.

ROCCHETTI, *Relatore*. Questo disegno di legge, presentato di concerto dai Ministri del tesoro e di grazia e giustizia, concerne l'ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari. Per quanto possa essere inutile, perché tutti voi ben conoscete la complessa legislazione in questa materia, sarà bene ricordare che esistono vari tipi di titoli rappresentativi di credito. Esistono cioè titoli nominativi, titoli all'ordine e al portatore. Questo per fare la distinzione scolastica. Come contenuto di carattere economico, esistono titoli all'ordine, che hanno una circolazione determinata, impressa dalla loro forma, e titoli nominativi e al portatore, che si possono ulteriormente distinguere in titoli di Stato e titoli rappresentativi di depositi bancari. A ciascuna di queste categorie corrisponde, in caso di smarrimento, una determinata procedura di ammortamento.

Per quanto riguarda i titoli all'ordine, esistono nella legge cambiaria e nel Codice civile, norme di procedura relative all'ammortamento. Quei titoli che, come forma, sono nominativi o al portatore e, come sostanza, pos-

La seduta comincia alle 9,15.

BUCCIARELLI DUCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1950

sono essere rappresentativi di titoli con circolazione su tutto il territorio nazionale oppure con circolazione ristretta a un determinato luogo, si distinguono in titoli di Stato e titoli bancari. Per i titoli nominativi e al portatore con circolazione su tutto il territorio nazionale, che sono i titoli di Stato, vi è una legislazione speciale del 1907. Esiste poi, per i cosiddetti titoli a circolazione ristretta, cioè per i titoli rappresentativi di depositi bancari, una legislazione speciale di ammortamento.

È evidente che non è possibile, in tema di ammortamento, fare un coacervo di questi diversi tipi di titoli. I titoli con circolazione nazionale sono ordinariamente i titoli di Stato; ma questi si distinguono ancora, perché alcuni possono essere ammortizzati: i nominativi; altri non possono essere ammortizzati, come i biglietti di banca; altri ancora, cioè i titoli al portatore, possono essere ammortizzati soltanto col concorso di determinate condizioni che eliminino ogni possibilità di dubbio sulla eventuale duplicazione: per esempio, se non ricordo male, per quelli bruciati deve sussistere almeno una parte bruciata.

Di ammortamento vero e proprio si può parlare per i titoli rappresentativi di depositi bancari, o, come comunemente si dice, rappresentativi di circolazione ristretta. Perché, circolando in un ambito molto limitato, è evidente la possibilità della emissione di un duplicato; mentre nessuno può pensare che possa essere sostituito un biglietto distrutto o un titolo all'ordine dello Stato o un titolo rappresentativo del debito pubblico al portatore, del quale non ci sia una prova materiale della sussistenza di qualche parte.

Questa legge si occupa delle disposizioni in materia di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari, che hanno un cerchio limitato di circolazione e che si chiamano a circolazione ristretta. Essi sono stati sempre regolati da una legge a parte.

La legge del 1909 detta i criteri normativi per l'ammortamento di questi titoli rappresentativi di depositi bancari. Essa si distingue in due parti: ammortamento di titoli nominativi; ammortamento di titoli al portatore, sempre come rappresentativi di depositi bancari a circolazione ristretta.

Per quanto riguarda i titoli nominativi, la legge ritiene sufficiente la denuncia che viene affissa con una pubblicità di carattere locale. Dopo un termine stabilito dalla legge, l'Istituto provvede senz'altro ad emettere il duplicato. Ed è evidente che non occorre altro, perché, trattandosi di titoli nominativi,

il titolo non si trasferisce se non col concorso dell'Istituto emittente. Tutt'al più ci potrà essere qualche complicazione in relazione ad un possibile reato relativo.

Per quanto riguarda, invece, i titoli al portatore, quantunque la circolazione sia ristretta, le formalità debbono evidentemente essere maggiori ed è quindi necessario il concorso del magistrato. Avvenuto lo smarrimento, si effettua la dichiarazione di smarrimento all'Istituto emittente, dando quelle nozioni, anche sommarie, che si hanno del titolo. L'Istituto non comunica all'interessato le notizie precise, ma le fornisce all'autorità giudiziaria, la quale assume le debite informazioni, può far convalidare all'interessato le sue dichiarazioni con giuramento, ed emettere il provvedimento in base al quale invita tutti gli ignoti detentori a fare il deposito del titolo; secondo l'ammontare del titolo, ordina la pubblicazione per più volte successive sulla *Gazzetta Ufficiale*. Poi viene la pubblicazione sul Foglio annunci legali della provincia e può venire la pubblicazione, per maggiore pubblicità, su qualche giornale quotidiano: infine viene affisso un avviso per un determinato periodo di tempo nei locali della banca dove il deposito era stato effettuato o, per lo meno, nell'amministrazione dell'Istituto emittente.

Il presente disegno di legge vuole riformare tutta questa materia, accettando le riforme già fatte nel 1947, snellendole ancora di più e mettendosi a punto con l'evoluzione della nostra legislazione processuale.

La riforma sostanziale contenuta in questo disegno di legge mira ad evitare di dover due volte ricorrere al magistrato, il quale deve fare un primo provvedimento, che viene affisso e un secondo provvedimento definitivo, dopo compiuti gli adempimenti, per scaricare l'Ente bancario da ogni responsabilità.

Nel 1909 era evidente che la nostra procedura non potesse consentire nulla di diverso. Ma successivamente, nel 1944, per impulso della scuola processualistica e per accessione da legislazioni straniere, abbiamo avuto il procedimento monitorio, per cui si emette una specie di provvedimento esecutivo nel futuro, qualora si verificino determinate condizioni. Qualche cosa di simile è stato introdotto anche nella procedura di ammortamento. È evidente che in una procedura molto più semplice del decreto d'ingiunzione, in una procedura cioè in cui si tratta soltanto di valutare se sono avvenute le pubblicazioni disposte e se non ci sono state opposizioni, è inutile dover tornare due volte innanzi al magistrato, il quale può

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1950

benissimo emettere il provvedimento provvisorio, che diventa automaticamente definitivo con l'avverarsi di certe condizioni. Questo avveramento viene accertato dallo stesso Ente che offre due garanzie: quella di essere sufficientemente tecnico per valutare l'esattezza degli accertamenti e quella di avere una responsabilità patrimoniale per il caso di errata valutazione.

Con questi presupposti si presenta la legge: presupposti di semplificazione e di normalizzazione di questo servizio. La riforma maggiore è quella di cui ho parlato, ma il disegno di legge contiene anche norme di differenziazione, dirette tutte a rendere più snello il servizio.

Vi sono anche delle precisazioni di carattere tecnico: per esempio si stabilisce che la sede dell'Istituto emittente, che per una banca nazionale si poteva pensare fosse la sede centrale, è lo stabilimento dove il titolo deve essere pagato. Vi sono modifiche in rapporto alla valutazione per quanto riguarda la gradualità di certe procedure, vi sono abbreviazioni di termini, vi sono semplificazioni di forme di pubblicità, ecc. Per le somme inferiori a 50.000 lire, mentre non è necessaria la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* — che del resto viene letta da pochissimi interessati — è stata richiesta una maggiore pubblicità sui giornali quotidiani di diffusione nazionale.

Mi pare quindi che il disegno di legge possa ottenere la vostra approvazione. Ci sono da fare delle osservazioni di semplice carattere emendativo ed io proporrò forse un solo emendamento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

AMATUCCI. Parlo in linea preliminare. Quanto ha riferito l'onorevole Rocchetti trova fondamento non solo nelle disposizioni di legge che regolano la materia, ma anche nelle disposizioni normative relative alla procedura di ammortamento contenute nel presente disegno di legge.

Io mi permetto di far rilevare che questa materia dell'ammortamento di titoli rappresentativi di credito — lasciamo stare per il momento se siano bancari o di Stato — è stata sempre oggetto di vive critiche da parte del pubblico che reclamava una forma più snella e più rapida di procedura. D'altra parte, c'è stata una presa di posizione di vari istituti di credito, i quali volevano che la materia fosse regolata dalle norme statutarie dei singoli istituti.

È vero che questo disegno di legge si limita alla procedura di ammortamento dei titoli rappresentativi di depositi bancari, ma sarebbe bene che noi facessimo una regolamentazione completa anche per quanto riguarda i titoli di credito dello Stato, perché questi oggi si confondono con quelli bancari.

Una volta i titoli del debito pubblico venivano emessi soltanto dalla Banca d'Italia. Abbiamo visto, invece, nel 1947, nel 1948 e negli anni antecedenti, emissioni di prestiti statali fatti tramite, per esempio, il Banco di Napoli. Al Banco di Napoli si faceva il versamento e il banco, dopo il versamento, rilasciava una ricevuta per il deposito effettuato; questa ricevuta aveva tutti gli effetti e tutte le caratteristiche di un deposito bancario. Ma il Banco di Napoli — o quell'altro Istituto di credito presso il quale era stato effettuato il deposito — non si limitava a questo, perché in una fase successiva rilasciava una ricevuta provvisoria del titolo, ricevuta che avrebbe dovuto essere rilasciata dalla Banca d'Italia.

Ora, dato che uno di questi titoli ha tutte le caratteristiche e tutti gli effetti di un titolo rappresentativo di deposito bancario, per quale ragione, venendo oggi ad esaminare questa materia, non procediamo ad una revisione completa delle norme vigenti in materia, per portare quello snellimento di procedura di cui il disegno di legge si preoccupa?

Chiedo perciò che l'esame del disegno di legge sia per lo meno rinviato d'una settimana, per dare a noi la possibilità di esaminarlo con maggiore cura.

C'è, per esempio, una situazione che non è stata affatto contemplata nella legge. Quante ipotesi di frode ci sono! Quante persone, per sottrarsi alla procedura concorsuale, accampano perfino lo smarrimento di titoli o depositi bancari inesistenti! Inoltre non si deve dimenticare che ci sono titoli di credito che possono essere costituiti in pegno presso altri istituti e che, quindi, porre, a chi fa opposizione, la condizione di depositare il titolo, significa porre una condizione irrealizzabile.

A mio avviso, quindi, un rinvio dell'esame del disegno di legge, anche breve, si rende assolutamente necessario.

COLITTO. Le preoccupazioni dell'onorevole Amatucci, a mio avviso, trovano chiarimento nell'articolo 19, che contempla le ipotesi più varie. La procedura che è stata congegnata riguarda non solo i titoli indicati nei primi articoli, ma anche certificati o altri documenti, comunque denominati, titoli nominativi o al portatore, rappresentativi di titoli o

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1950

valori in genere, depositati presso le aziende di credito, enti e società. Se qualche cosa è sfuggita, può aggiungersi attraverso un emendamento a questo articolo 19, e la legge avrà quella completezza che l'onorevole Amatucci desidera.

ROCCHETTI, Relatore. L'onorevole Amatucci è portato a preferire un *corpus* di tutta questa materia. Ma noi, troviamo che questo *corpus* è ingiustificato per due motivi. Prima di tutto perché in Italia abbiamo avuto sempre questa distinzione legislativa e non c'è nessuna ragione di modificare questo criterio. In secondo luogo per una ragione di carattere sostanziale: perché si tratta di materia diversa.

Pensare di includere in questa legge i titoli rappresentativi dello Stato, sarebbe anche possibile; ma allora dovremmo fare una legge in cui, per lo Stato, la regolamentazione dovrebbe essere assolutamente diversa da quella concepita in questo disegno di legge. La regolamentazione che riguarda lo Stato non può essere sancita che dalla legge sulla contabilità generale dello Stato, dalla legge sul debito pubblico, ecc.; perché il debito che lo Stato ha verso i cittadini con la moneta cartacea e con i titoli di credito del debito pubblico ha una natura tutta particolare. Innanzi tutto non si può pensare all'ammortamento dei biglietti di banca, della cui distruzione beneficia lo Stato. E per quanto riguarda i titoli al portatore del debito pubblico, che relazione hanno essi con i depositi bancari? Se vogliamo esaminare con più calma questo disegno di legge, possiamo rinviare la discussione, ma se volessimo fare il *corpus* auspicato dall'onorevole Amatucci, con la pesantezza che abbiamo in Italia; diversa dalla mentalità bancaria, finiremmo per rinviare questa regolamentazione alle calende greche. Come pensare che la burocrazia italiana si metta a riformare attraverso noi tutte le sciocchezze che non hanno un contenuto sostanziale, ma di cui sono infarcite le leggi sul debito pubblico? Se queste cose si vogliono riformare, si riformeranno in sede generale, quando si riformerà la contabilità generale dello Stato.

Per quanto riguarda le altre osservazioni dell'onorevole Amatucci, è vero che ci sono dei titoli a carattere misto: quei titoli, cioè, che vengono emessi quando lo Stato lancia i suoi grandi prestiti attraverso le banche; ma è una illusione dell'onorevole Amatucci che quei titoli che la banca provvisoriamente rilascia siano titoli rappresentativi del credito dello Stato. Sono titoli rappresentativi del deposito della banca.

Comunque la risposta è stata data dall'onorevole Colitto, quando ha rilevato che, per l'articolo 19, tutti gli atti che sono assimilabili a questi titoli sono regolati da questa stessa legge.

PRESIDENTE. Se l'onorevole Amatucci non insiste nella proposta di rinvio, potremmo passare alla discussione degli articoli. Debbo però far rilevare che, poiché non potremmo, questa mattina, completare l'esame di questa legge, dovremo in ogni modo rinviarne la discussione e si potrà avere il tempo di meglio approfondire lo studio del provvedimento.

AMATUCCI. Dopo quanto ha rilevato l'onorevole Rocchetti, non insisto nella mia richiesta.

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Sono d'accordo per il passaggio agli articoli.

PRESIDENTE. Dichiaro allora chiusa la discussione generale.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Riammissione all'esercizio professionale dei notai che riacquistano la cittadinanza italiana ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23. (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato). (1691).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Riammissione all'esercizio professionale dei notai che riacquistano la cittadinanza italiana ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23.

Prego il relatore onorevole Carcaterra di riferire su questo disegno di legge, già approvato dalla II Commissione permanente del Senato.

CARCATERA, Relatore. Con la legge 21 agosto 1939, n. 1241, fu consentito agli alto atesini di acquistare la cittadinanza germanica. Col decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, fu consentito agli alto atesini che avevano optato per la cittadinanza tedesca di riacquistare la cittadinanza italiana. Naturalmente i cittadini italiani che avevano acquistato la cittadinanza tedesca, avevano perduto il diritto di esercitare la professione di notaio. Avendo riacquistato la cittadinanza italiana, o essendo in grado di riacquistarla, il presente disegno di legge dà facoltà ai notai che hanno riacquistato o riacquisteranno la cittadinanza di chiedere la riammissione negli albi dei notai.

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1950

Mi pare che il disegno di legge risponda a principi di equità e di giustizia e meriti la nostra approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MUSSINI. Perché si estende il beneficio non solo a quelli che hanno chiesto la cittadinanza italiana, ma anche a quelli che la potranno chiedere? Chi non l'ha già chiesta, ha dimostrato di avere uno scarso sentimento di italianità.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Vi è un termine per la presentazione delle domande e vi sono delle procedure in corso.

FACCHIN. Io sono favorevole a questo disegno di legge, il cui scopo è stato spiegato chiaramente dal relatore. Soltanto ritengo opportuno porre in rilievo che questo disegno di legge rientra in quel complesso di accordi che il nostro Governo ha stipulato a suo tempo con l'Austria, per il riacquisto della cittadinanza da parte degli altoatesini. Il disegno di legge va considerato nel quadro di quello spirito di larga comprensione che il nostro Governo dichiarò a suo tempo avrebbe adottato nei confronti di quegli altoatesini che riacquistassero la cittadinanza italiana. Tanto più si rileva questo spirito di comprensione nell'attuale disegno di legge, che si presenta quasi come un provvedimento *ad personam*, in quanto mi pare che si riferisca soltanto ad uno o due notai che si trovano in queste condizioni.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo non ha nulla da aggiungere.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

«I notai che furono dichiarati decaduti per aver perduto la cittadinanza italiana ai sensi della legge 21 agosto 1939, n. 1241, e che l'hanno riacquistata a norma del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, sono riammessi, su loro domanda, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, all'esercizio della professione, sempre che conservino i requisiti per la nomina a notaio e non abbiano superato i 75 anni di età.»

Chi si trova nelle condizioni prevedute nel comma precedente può chiedere di essere assegnato ad una delle sedi notarili vacanti, ai sensi del primo comma dell'articolo 8 del

decreto 14 novembre 1926, n. 1953, indicando quattro di tali sedi.

La domanda, con la indicazione delle sedi, deve pervenire al Ministero di grazia e giustizia nel termine di giorni sessanta dall'entrata in vigore della presente legge per coloro che a tale data abbiano già riacquistato la cittadinanza italiana e, per gli altri, dal riacquisto della cittadinanza.

Ai notai riammessi si applica l'articolo 6, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti la concessione di pensioni, indennità ed assegni ai notai ed alle loro famiglie, approvato con decreto ministeriale 26 aprile 1948».

Non essendovi emendamenti all'articolo unico, il disegno di legge verrà subito votato a scrutinio segreto:

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testé esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

«Riammissione all'esercizio professionale dei notai che riacquistano la cittadinanza italiana ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23 » (1691):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	20
Voti contrari	8

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadei, Amatucci, Baresi, Borioni, Bruno, Bucciarelli Ducci, Buzzelli, Caccuri, Camposarcuno, Capalozza, Carcaterra, Cassiani, Cerabona, Colitto, Corsanego, Facchin, Fietta, Fumagalli, Guerrieri Emanuele, Gullo, La Rocca, Lecciso, Liguori, Mussini, Ricci Giuseppe, Rocchetti, Scalfaro, Trulli.

La seduta termina alle 10,10.